

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE



ART. 1 Denominazione e Sede

Viene costituita in data 01/03/2018 ai sensi degli artt.12,36 e seguenti del Codice Civile una associazione denominata

ASSOCIAZIONE CULTURALE PER L'ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA

con sede in Italia, nella Regione Lombardia in Viale Molise, 51 – 20137 Milano

La Legale rappresentanza viene assunta da Marco Tridello nato a Mariano Comense (CO) il 20/05/1986 residente in Via Massino D'Azeglio, 36 - 20833 Giussano (MB)

ART. 2 Oggetto, scopo e finalità

L'Associazione viene fondata sui principi di libertà, giustizia sociale, pluralismo; eguaglianza.

L'Associazione si propone di promuovere iniziative nei settori culturale, educativo, pedagogico, sociale e ricreativo, collaborando con associazioni, enti pubblici e privati.

L'Associazione svolge iniziative con riferimento alla Legge 266/91 sul Volontariato, di utilità sociale, promuovendo servizi alla persona; potrà organizzare iniziative ed intrattenimenti di carattere educativo, informativo, ricreativo ed artistico.

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone inoltre di:

- Editare, diffondere riviste e giornali, libri ed depliant per una informazione il più possibile completa ed anche audiovisivi, blog e siti web come mezzi tecnologici di informazione sulle proposte che verranno presentate dai soci; condividere eventuali acquisti o donazioni da parte dei soci per migliorare le conoscenze personali dei soci stessi.
- Realizzare corsi educativi, di formazione, di comunicazione e progettazione, di consulenza e sviluppo per i soci nel campo della cultura e dell'arte, nelle opere dell'ingegno, della tutela civile dell'informazione previdenziale, assistenziale, assicurativa, immobiliare ed economico-finanziaria promovendone l'alfabetizzazione.
- Funzionare come uno "scudo" che possa sempre aiutare gli associati ad evitare illegalità, truffe.
- Centralizzare, per quanto possibile, e fornire l'utilizzo dei servizi e delle consulenze di legali e commercialisti in grado di far fronte alle richieste che perverranno dagli associati, in modo anche da contenere i relativi costi.

ART. 3 Modifiche - Durata ed autonomia

Con delibera l'Assemblea dei Soci potrà modificare lo Statuto nonché istituire sedi operative ed amministrative. L'Associazione viene costituita con una durata illimitata, è operativamente ed amministrativamente basata su una gestione autonoma ed indipendente.

ART. 4 Organi

Gli Organi della Associazione sono: a) l'Assemblea b) il Consiglio Direttivo c) Il Presidente d) il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo) e) il Collegio dei Provisori (facoltativo). L'assemblea dei Soci ha la facoltà di istituire altri Organi sociali determinandone i compiti.

ART. 5 Associati e Adesioni

Il numero dei Soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al numero dei Soci fondatori e comunque non inferiore al numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le quote associative annuali da versare da parte dei Soci vengono fissate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è composta da tre categorie di Associati: fondatori, ordinari ed onorari.

I Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione con la sottoscrizione dell'Atto costitutivo e come tali potranno stabilmente parteciparvi fino a recesso; ordinari: le persone fisiche interessate al progetto e alle finalità della associazione che decidano di iscriversi per partecipare all'attività;

onorari: sono coloro che ricevono tale qualifica dal Consiglio Direttivo in segno di riconoscenza per gli atti o le attività svolte a favore della Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto di voto. La qualifica di socio è personale, non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Per ottenere l'ammissione a Socio l'aspirante dovrà presentare la domanda al Consiglio Direttivo, firmando la scheda di adesione, dichiarando di condividere scopi e finalità della Associazione e di sostenere in qualsiasi forma le attività associative. Il socio firmando la scheda di ammissione dichiara di aver preso visione del presente Statuto e di accettarlo incondizionatamente.

A tutti i Soci viene rilasciata una tessera nominativa e numerata con validità annuale.

Gli aspiranti soci dovranno presentare una dichiarazione in fede dove si attesta che non esistono carichi pendenti.

ART. 6 Soci

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità, qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento della quota annuale scaduta alla data della Assemblea;
- c) per recesso, dietro presentazione di domanda scritta da parte del Socio che non intenda più collaborare con l'Associazione;
- d) per radiazione che viene pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione e che la sua condotta costituisca ostacolo al buon funzionamento della stessa.
- e) per causa di morte.

Particolare cura dovrà porre il C.D. nell'esaminare la posizione di quei Soci che, per loro motivi personali, tentino compressioni o interventi presso altri soci di fomentare confusione nella Associazione con il rischio di arrecare danni alla stessa o ad associati.

Qualora sia provato un simile comportamento da parte di un Socio o più Soci, il C.D. può disporre l'immediata radiazione del Socio o dei Soci.

Le deliberazioni prese in materia di radiazioni debbono essere comunicate al Socio interessato dal C.D. a mezzo lettera racc. con a.r. nel più breve tempo possibile.

I Soci che intendessero reclamare contro i provvedimenti del C.D. dovranno proporre istanza al Collegio dei Proviviri, rimettendola al suo Presidente mediante lettera racc. con a.r. e a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 7 Scioglimento

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad un altro ente associativo con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, ovvero ad enti ed istituzioni di beneficenza o solidaristiche.

ART. 8 Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Rendiconto economico comprende l'esercizio sociale di ciascun anno e deve essere presentato alla Assemblea dei Soci entro i termini previsti dal C.C.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2018

ART. 9 Avanzi di gestione

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la distribuzione non sia prevista per legge.

Il residuo attivo risultante dal rendiconto consuntivo, cioè quanto rimane dopo la deduzione di qualsiasi spesa ed impegno sarà ripartito come segue:

-- il rimanente avanzo risultante al termine dell'anno sociale deve essere destinato per il perseguimento dei fini istituzionali e delle attività ad essi direttamente connessi.

L'Associazione deve considerarsi ai fini fiscali un ente non commerciale ai sensi del DPR n. 917 22/12/1986 e succ. modificazioni.

ART. 10 Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sulla relazione morale del Consiglio Direttivo;
 - sul Rendiconto economico consuntivo;
 - sul Conto previsionale annuale;
 - sulla nomina delle cariche sociali;
 - sulla eventuale misura del gettone di presenza da corrisponderci agli amministratori per la loro attività e l'eventuale retribuzione annuale dei Membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri
- Su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposto al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi o sei mesi (per giustificati motivi) dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare e da almeno due terzi dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.



L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare

- a) sulle modifiche al presente Statuto;
- b) sull'eventuale scioglimento della Associazione;
- c) su tutti gli argomenti non espressamente richiamati dall'art.10

ART. 11 Convocazione

La convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie viene indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo e può essere richiesta da un terzo dei Soci con diritto di voto che dovranno presentare domanda al Presidente corredata da apposito ordine del giorno.

Per la validità delle Assemblee e delle rispettive delibere ci si attiene agli artt. 20 e 21 del C.C.

La convocazione della Assemblea viene fatta mediante avviso affisso all'albo della Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere almeno gli oggetti da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. Può essere spedito a mezzo posta ordinaria, e-mail, fax e deve essere affisso in modo visibile nei locali della Sede sociale. L'ora della seconda convocazione deve essere fissata almeno un'ora dopo quella fissata per la prima. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'Assemblea si reputa valida quando siano presenti tutti i Soci aventi diritto al voto compresi gli amministratori.

ART. 12 Partecipazione

Potranno prendere parte all'Assemblea ordinaria ed a quella straordinaria tutti i Soci che sono in regola con il pagamento delle quote sociali.

Non è ammessa la rappresentanza a mezzo delega.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Associazione. Segretario della Assemblea sarà il segretario della Associazione in carica od altra persona da designarsi.

Quando debba procedersi a votazione il Presidente nomina tre scrutatori scelti fra i Soci presenti e non facenti parte del Consiglio Direttivo, che costituiranno il seggio di votazione assieme al Presidente e al Segretario. Per ogni Assemblea verrà redatto il verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 13 Delibere

L'Assemblea in prima convocazione delibera con voto favorevole della maggioranza dei Soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con voto della maggioranza dei presenti, qualsiasi sia il loro numero. Le delibere prese dalla Assemblea sono vincolanti per assenti o dissenzienti.

Per votazione si procederà con il sistema dell'alzata di mano. Per poter procedere con voto segreto, la richiesta deve essere presentata da almeno il 15% (quindici per cento) dei Soci intervenuti.

Per l'elezione delle cariche sociali si procederà, normalmente, a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.

ART. 14 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 a 9 Consiglieri eletti dalla Assemblea fra i Soci che siano in regola con il versamento della quota sociale.

Le cariche di Presidente, di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere vengono assegnate dal Consiglio Direttivo tra i suoi Membri.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.

Spetta al Consiglio Direttivo determinare eventualmente i compensi dovuti ai suoi Membri per l'opera continuativa prestata non per ragioni di carica ma per particolari incarichi/mansioni loro conferiti ufficialmente. La cessazione o la sostituzione degli Amministratori è regolata dagli artt. 2385 e 2386 del C.C.

ART. 15 Convocazione del Consiglio Direttivo

Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo vengono stabilite dal Consiglio stesso nella seduta di insediamento.

Le riunioni straordinarie possono venire indette dal Presidente in qualsiasi momento e possono essere richieste da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso all'albo della Associazione non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo telefonico, e-mail, fax in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno il giorno precedente la riunione.

Le adunanze sono valide quando interviene la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure si tratti di affari nei quali siano interessati gli Amministratori ed il Presidente, oppure parenti o affini al terzo grado.

Per le votazioni in conflitto di interesse vale quanto previsto dall'art. 2391 del C.C.

ART. 16 Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo di esemplificazione, al Consiglio Direttivo:

- esaminare le domande di ammissione dei Soci;
- accettare eventuali dimissioni;
- adottare provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
- redigere il rendiconto economico al termine di ogni anno sociale ed il conto previsionale dell'anno successivo;
- stendere il conto previsionale da presentare all'Assemblea dei Soci;
- curare gli affari di ordine tecnico-amministrativo-contabile;
- stabilire le attribuzioni ed i compiti di ogni componente del Consiglio Direttivo;
- costituire al proprio interno o nominare fra gli associati un "Comitato Etico" allo scopo di verificare se le azioni degli associati siano consone ai valori morali;
- convocare l'Assemblea ordinaria alla fine dell'anno sociale;
- convocare le Assemblee straordinarie ogni volta che ne sia fatta richiesta;
- emanare regolamenti in determinati settori per il buon funzionamento della Associazione e provvedere alla gestione dei servizi interni;
- decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i Soci.

Nessun componente del Consiglio Direttivo o Socio può prendere impegni o trattare per conto della Associazione senza preciso e specifico mandato del Consiglio Direttivo.

Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte, anche non consecutive, si renda assente dalle riunioni senza giustificato motivo, s'intende decaduto dalla carica.

Il Consigliere verrà sostituito da chi, nell'ultima Assemblea ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.

Il Consiglio Direttivo con apposita delibera potrà aprire sedi operative su tutto il territorio nazionale.

Il C.D. può costituire dei "comitati specialistici" per i maggiori tipi di investimento e affari. Il lavoro che svolgeranno sarà fondamentale per le attività sociali rivolte a tutti gli associati.

ART. 17 Comitato Etico

Il Comitato Etico è l'organismo che imposta e controlla l'operato dell'Associazione, dettando i principi morali, i confini etnici, le scelte deontologiche. Il Comitato Etico guida le scelte operative, le indirizza in base ai convincimenti ed ai principi che ispirano l'Associazione. All'organismo devono far riferimento le componenti operative dell'Associazione ogni qualvolta sorgesse un dubbio sulla liceità di esecuzione e di promozione delle iniziative degli associati.

ART. 18 Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Può essere anche il Legale rappresentante della Associazione in ogni sua funzione e competenza. Dirige l'attività della Associazione, svolge le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione, quali la stipula di convenzioni, sottoscrizioni di contratti con enti pubblici e privati, con terzi e compie tutti gli atti relativi alla organizzazione ed al buon funzionamento della Associazione.

Svolge in particolare i seguenti compiti:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- redige la relazione morale al termine di ogni anno sociale da presentare alla Assemblea;



- attua le deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono espletate a tutti gli effetti dal \

ART. 19 Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e della Assemblea; fissa, in accordo con il Presidente, l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei Soci; redige i verbali delle riunioni; provvede al normale andamento della Associazione.

Al Segretario spetta la cura del "Libro dei Soci" e del "Libro degli Atti" sotto la piena responsabilità del Presidente.

ART. 20 Il Tesoriere

Il Tesoriere è incaricato della riscossione delle entrate, della tenuta dei movimenti contabili; sovrintende alla amministrazione, provvede alla conservazione di tutte le attività sociali e dispone il pagamento delle spese su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 21 I Collaboratori

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga necessario assumere dipendenti o collaboratori, allo scopo di perseguire le finalità della Associazione stessa, potrà farlo ottenendo la ratifica da parte della Assemblea dei Soci, alla prima convocazione. A tali dipendenti e collaboratori verranno applicate le norme contrattuali relative all'incarico affidato, accettato dalle parti

ART. 22 Il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dalla Assemblea dei Soci, anche tra i non associati. Il Presidente viene eletto dai Membri effettivi. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Le decisioni del Collegio vengono prese a maggioranza. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il loro eventuale compenso sarà determinato dalla Assemblea dei Soci all'atto della elezione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla periodicamente, redigendo apposito verbale, l'amministrazione, vigila sulla osservanza delle leggi ed assolve a tutti gli altri doveri prescritti dagli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile. Rilevando irregolarità amministrative il Presidente dei Revisori deve comunicarle al Presidente della Associazione e, qualora queste persistessero, deve chiedere la convocazione della Assemblea straordinaria per prendere i necessari provvedimenti.

I Revisori dei Conti redigono la loro relazione alla Assemblea dei Soci in sede di approvazione relativamente al Rendiconto economico-finanziario consuntivo ed al Conto Previsionale.

ART. 23 Il Collegio dei Probiviri (facoltativo)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri eletti dalla Assemblea dei Soci in concomitanza con il rinnovo delle cariche sociali; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Elegge al suo interno il Presidente che provvederà alla convocazione del Collegio quando occorra e quando gliene viene fatta richiesta.

Il loro eventuale compenso verrà determinato dalla Assemblea dei Soci.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono valide se prese alla presenza di tutti i Membri, sentite le parti in contesa, devono essere motivate e devono risultare da un apposito verbale.

Il Collegio dei Probiviri delibera quale arbitro rituale secondo le norme del Codice Civile sull'arbitrato. Si pronuncia secondo equità ed a maggioranza, previo tentativo di conciliazione, su ogni controversia che dovesse insorgere fra gli associati.

ART. 24 Norme finali, di rinvio e transitorie

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni legislative anche in materia fiscale riguardanti le associazioni che svolgono attività non a scopo di lucro. In sede di costituzione della Associazione i fondatori si riconoscono in Assemblea costituente e procedono alle cariche ed alla determinazione delle competenze della stessa Assemblea con uguali poteri.

Nel caso in cui l'Assemblea richieda la personalità giuridica, essa ha la facoltà di apportare allo Statuto eventuali emendamenti e modifiche che venissero richiesti dalle competenti Autorità relative al riconoscimento stesso.

Tra i presenti Soci Fondatori che procedono alla costituzione della Associazione vengono chiamati a far parte del così composto Consiglio Direttivo i seguenti Sigg.ri:

Sig. Malvicini Massimo	Presidente
Sig. Tridello Marco	Vice Presidente
Sig. Prata Andrea Maria	Segretario
Sig. Galbiati Alessandro	Tesoriere
Sig. Covelli Domenico	Consigliere
Sig.ra Giudici Laura	Consigliere
Sig. Piccinato Daniele	Consigliere

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione della Associazione. Gli eletti sono tutti presenti e dichiarano di accettare la carica.

Viene istituito un "Libro dei Soci" su cui verranno riportati tutti i nominativi degli Associati con luogo e data di nascita, indirizzo completo e codice fiscale.

Viene altresì istituito un "Libro degli Atti" della Associazione sul quale saranno riportati, sotto la responsabilità del Presidente, tutti gli atti della Associazione compresi i verbali delle Assemblee, le delibere del Consiglio Direttivo, degli altri Organi sociali, del Comitato Etico e quanto possa essere considerato utile ufficialmente nei confronti dei Soci e di terzi.

Il Legale Rappresentante (Marco Tridello)



